

## Statuto E.B.M.

### **Art. 1 - Costituzione , sede e durata**

In attuazione di quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, stipulato tra Unionmeccanica-Confapi e Fiom Cgil e dal successivo verbale di incontro del 4 ottobre 2013, nonché dal CCNL del 3 luglio 2017, è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, tra Unionmeccanica-Confapi, Unione di Categoria di Confapi, e Fiom- Cgil l'Associazione denominata Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) per le piccole e medie imprese metalmeccaniche regolato dal presente Statuto e, per tutto quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle normative vigenti.

L'E.B.M. ha sede in Roma presso Unionmeccanica - Confapi Via della Colonna Antonina 52, e la sua durata è correlata alla durata del CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013.

### **Art. 2 – Scopi e finalità**

L'E.B.M. non ha fini di lucro e promuove e favorisce , accogliendo le specificità del settore metalmeccanico, le prestazioni previste dal CCNL 29 luglio 2013 in tema di diritto alle prestazioni della bilateralità ad integrazione della retribuzione globale di fatto e della normativa a tutela dei lavoratori definita nel CCNL stesso, progettando e realizzando le azioni definite dalle parti sociali nell'atto costitutivo del 15 novembre 2013 e nel relativo verbale di accordo allegato, nonché le prestazioni aggiuntive previste dal CCNL del 3 luglio 2017.

### **Art. 3 - Soci e aderenti**

Sono soci costituenti dell'E.B.M. la Fiom-Cgil e Unionmeccanica-Confapi sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013.

Sono aderenti, senza diritto di voto, con la qualifica di aderenti beneficiari, ai soli fini delle prestazioni, le imprese in regola con i versamenti previsti.

Si prevede la figura dei soci aggregati di tutte quelle OO.SS. che hanno partecipato alla trattativa del CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013 e la loro adesione deve essere deliberata dall'Assemblea, la quale determinerà la conseguente composizione degli organi statutari.

L'ammissione è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

## **Art. 4 – Entrate e Bilancio**

Sono entrate del E.B.M.

- a) i versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto stabilito dal CCNL 29 luglio 2013 e dal CCNL 3 luglio 2017;
- b) altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo e destinate alle finalità previste dal E.B.M.

L'esercizio finanziario del E.B.M. ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; le attività previste non potranno eccedere le disponibilità finanziarie e dovranno garantire l'equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio.

In ogni esercizio finanziario il Comitato Esecutivo predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall'assemblea nei seguenti termini:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario in corso
- b) entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente
- c) é definito che il primo bilancio del E.B.M. si chiuderà al 31 dicembre 2014 e che i versamenti relativi all'anno 2013 sono di competenza del primo bilancio.

I bilanci preventivi e consuntivi, le rendicontazioni del Comitato Esecutivo, le delibere di approvazione dell'assemblea e la relazione di gestione del Collegio di Revisione dei Conti devono essere trasmessi, 15 giorni prima della loro approvazione e successivamente entro 10 giorni dall'approvazione, alla Fiom-Cgil ed a Unionmeccanica-Confapi sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013, nonché al Presidente di Confapi.

## **Art. 5 - Organi**

Sono organi del E.B.M.

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato esecutivo
- c) il Presidente e Vicepresidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

## **Art. 6 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da cinque rappresentanti designati dalla Fiom-Cgil e da cinque rappresentanti designati da Unionmeccanica-Confapi, di cui uno è obbligatoriamente il Presidente di Confapi.

L'assemblea dura in carica tre anni, i componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento senza necessità di motivazione.

Ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito; le modalità dei rimborsi spese saranno definite dal Regolamento dell'E.B.M..

Ogni componente può, con delega scritta verificata dal Presidente dell'Assemblea e conservata agli atti, farsi rappresentare con diritto di voto da un componente dell'assemblea appartenente alla medesima parte designante. Il Presidente di Confapi, con delega scritta, potrà farsi rappresentare da un componente dell'assemblea designato da Unionmeccanica-Confapi.

## **Art. 7 - Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- a) nomina i componenti del comitato esecutivo ai sensi del successivo art.9
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi di attività e il piano delle iniziative diretti all'attuazione degli scopi dell'E.B.M:
- c) approva i regolamenti interni e le successive modifiche;
- d) nomina il Tesoriere, che, se esterno al Comitato Esecutivo, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo stesso, nel rispetto dell'alternanza tra i soci, dal socio costituente che non designa il Presidente.
- e) delibera sulle direttive generali relative alla gestione dei fondi, come definiti tra le parti costituenti con l'atto costitutivo del 15 novembre 2013, ed il relativo verbale di accordo allegato, al fine di garantire le prestazioni previste con il CCNL 29 luglio 2013 e dal CCNL 3 luglio 2017;
- f) delibera su modifiche statutarie, adesione di nuovi soci, scioglimento dell'Associazione, atti di straordinaria amministrazione e su ogni altra questione proposta dal Comitato Esecutivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o PEC inviata almeno 10 giorni prima con indicazione di luogo, giorno, ora e argomenti all'ordine del giorno ai soci costituenti e mediante email ai componenti designati; la prima assemblea potrà essere convocata in concomitanza con la costituzione dell' E.B.M.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque quando richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente, da almeno il 50% dei componenti, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi ( pari a 7

componenti) dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese a maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea stessa ( pari a 7 componenti ) e debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, o dal Vicepresidente, e dal verbalizzante. Il verbale di ogni assemblea sarà redatto a cura di un componente dell'assemblea nominato tra i componenti designati dal socio costituente che non esprime in quella seduta la presidenza dell'assemblea.

### **Art. 8 - Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati, a turno e alternativamente, uno da Fiom-Cgil e uno, da Unionmeccanica-Confapi. Il Presidente e il Vicepresidente sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalla parte che li ha nominati senza necessità di motivazione. La prima nomina sarà di competenza di Unionmeccanica-Confapi.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni come gli altri componenti dell'assemblea; in caso di dimissioni o sostituzione il socio che lo ha nominato procede alla nuova nomina ed il nuovo Presidente o Vicepresidente rimane in carica fino allo scadere del triennio del Presidente o del Vicepresidente sostituito o decaduto, rispettando il criterio della alternanza e della turnazione.

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente,

- a) ha la legale rappresentanza dell'E.B.M. di fronte a terzi e in giudizio
- b) convoca e presiede l'assemblea e il comitato esecutivo
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo
- d) verifica l'osservanza dello statuto e svolge ogni altro compito che gli venga affidato, con delibera, dall'assemblea e dal comitato esecutivo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o nelle more della sostituzione.

### **Art. 9 – Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è nominato dall'assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalla Fiom Cgil Fim Cisl Uilm Uil, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalla Unionmeccanica-Confapi, sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013 e del CCNL 3luglio 2017.

Il Comitato Esecutivo

- a) rimane in carica tre anni
- b) predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e le rendicontazioni
- c) dispone la gestione ordinaria del E.B.M.

- d) vigila, al fine di garantire le prestazioni previste con il CCNL 29 luglio 2013 e con il CCNL 3 luglio 2017, sulla gestione dei fondi, come definiti tra le parti costituenti con l'atto costitutivo del 15 novembre 2013 ed il relativo verbale di accordo allegato.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario.

Il Comitato Esecutivo prende le decisioni relative alla gestione ordinaria con il consenso di almeno i 2/3 di tutti i componenti e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di entrambi i soci costituenti.

### **Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea ed è composto:

- a) dal Presidente, indicato congiuntamente da Fiom-Cgil e da Unionmeccanica-Confapi
- b) da sei Revisori effettivi, di cui tre su indicazione della Fiom-Cgil Fim Cisl Uilm Uil e tre su indicazione di Unionmeccanica-Confapi.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e hanno il compito di:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'E.B.M..
- b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione della assemblea.

I compensi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono definiti dal Comitato esecutivo dell'E.B.M. e necessitano dell'approvazione dell'assemblea, avendo a riferimento, in un'ottica di contenimento dei costi e al fine di salvaguardare le finalità dell'E.B.M. stesso, i compensi definiti dagli ordini/albi professionali nazionali.

### **Art. 11 – Scioglimento e cessazione**

In caso di scioglimento dell'E.B.M. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori che, in caso di mancato accordo, saranno designati dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti con l'obbligo di devolvere il patrimonio a favore degli interventi mutualistici a sostegno dei lavoratori e delle imprese previsti nell'ambito del Fondo Sostegno al Reddito.

Roma, 27 aprile 2018

